



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 novembre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle "linee guida e relativo questionario per

gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Porto Tolle sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 11369 del 22 settembre 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 18099 del 23 ottobre 2017, acquisita al protocollo Cdc n. 12181 del 24 ottobre 2017;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 60/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

FATTO

L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Porto Tolle sulle risultanze del rendiconto 2015 ha rivelato alcune criticità della gestione.

1) Ritardo nell'approvazione del rendiconto.

E' stato riscontrato, sulla base delle verifiche effettuate, che il rendiconto dell'esercizio 2015 è stato approvato soltanto in data 24 maggio 2016, oltre il termine previsto.

In merito, l'ente ha rappresentato le difficoltà organizzative determinate dalla necessità di operare la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi e le conseguenze negative prodotte dal turn over, in un momento storico caratterizzato dall'accavallarsi di numerosi e complessi adempimenti contabili ed amministrativi.

2) Fondo Pluriennale vincolato.

Con riferimento al punto n. 1.2.6.3. del questionario, alla domanda se, nel corso dell'esercizio 2015, fosse stata verificata l'evoluzione dei cronoprogrammi che avevano comportato la reimputazione dei residui passivi secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal Fondo pluriennale vincolato alla data del 1° gennaio 2015, l'ente, attraverso il revisore, ha fornito risposta negativa, ammettendo la "*mancaza di adeguati cronoprogrammi*".

In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore, l'ente ha dichiarato di rispettare ed applicare il principio della competenza finanziaria potenziata con riguardo alle spese di investimento, aggiungendo che "*E' auspicabile in ogni caso che venga richiesto sempre un cronoprogramma delle spese d'investimento da realizzare*".

3) Gestione delle partecipazioni in Organismi societari.

Il Comune di Porto Tolle detiene partecipazioni in diversi organismi societari, uno dei quali ha manifestato particolari problematiche sotto il profilo economico-finanziario, analizzate da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 169/2017/PRSP. In tale delibera, in particolare, sono stati assoggettati ad un esame specifico i rapporti finanziari con la partecipata Polesine Acque s.p.a., affidataria della gestione del servizio idrico integrato per conto dei comuni della Provincia di Rovigo, in considerazione della sussistenza di una consistente debitoria della stessa nei confronti di tutti gli enti soci, ivi compreso il Comune di Porto Tolle.

La debitoria, com'è risultato già in occasione delle verifiche compiute sul rendiconto di esercizio 2014, è stata oggetto di un piano di rientro, accettato dai comuni creditori ed in fase di attuazione nel 2015.

In risposta alla richiesta di aggiornamento sia sull'andamento del piano sia sull'esistenza di eventuali accordi aventi ad oggetto la compensazione di debiti/crediti reciproci tra ente e società partecipata, l'ente ha riferito che quest'ultima sta rispettando l'impegno assunto, aggiungendo che, comunque, la propria posizione creditoria è stata "garantita", attraverso un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 609.961,12. Nulla è stato riferito in ordine ad eventuali compensazioni. Del pari, nulla è stato riferito in merito alla approvazione, in data 9 agosto 2017, da parte dell'Assemblea dei comuni soci, del progetto di fusione, per incorporazione, della Polesine Acque s.p.a. al Centro Veneto Servizi s.p.a., allo scopo di dare vita ad un nuovo soggetto, denominato "Veneto Acque S.p.a."

DIRITTO

1) RITARDO APPROVAZIONE RENDICONTO.

Questa Sezione sottolinea che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto medesimo costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

La mancanza di adeguati cronoprogrammi, affermata dallo stesso ente, costituisce una grave criticità della gestione della spesa (di investimento, in particolare), in quanto la adeguata programmazione di questa costituisce un presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e dell'altrettanto corretta composizione del Fondo pluriennale vincolato; quest'ultimo, a sua volta, assicura l'effettività del principio della copertura delle spese e, quindi, dell'equilibrio della gestione, anche in prospettiva, in ossequio all'art. 81 della Costituzione.

3) ORGANISMI PARTECIPATI.

Con riferimento alla partecipazione in Polesine Acque s.p.a. ed, in generale, all'utilizzo di risorse pubbliche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società), questa Sezione ribadisce la necessità di adottare particolari cautele, inscindibilmente connesse alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate. L'accertato rispetto, per quanto concerne l'esercizio 2015, del Piano di rientro da parte della Polesine Acque S.p.a costituisce senz'altro un elemento positivo, ma impone comunque agli enti soci, tenuto conto delle vicende societarie, da ultimo, verificatesi e dei cambiamenti che sono stati programmati dagli stessi enti soci, di vigilare sull'andamento della gestione nonché sull'effettività e persistenza dell'equilibrio che sembra essere stato conseguito dalla società, anche nella nuova forma acquisita a seguito della fusione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine all'approvazione tardiva del rendiconto, raccomanda all'amministrazione comunale di Porto Tolle di adottare ogni iniziativa utile a garantire, in futuro, il rispetto del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
2. raccomanda all'amministrazione comunale di Porto Tolle di adottare ogni misura utile a rendere adeguati i cronoprogrammi relativi alle spese di investimento;
3. raccomanda all'amministrazione comunale di Porto Tolle di vigilare sulla partecipata Polesine Acque s.p.a., valutando attentamente le scelte di *governance*, anche nell'ambito del nuovo quadro societario, al fine di preservarne l'equilibrio della gestione;
4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Porto Tolle.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2017.

Il Magistrato relatore

F.to Francesca Dimita

Il Presidente

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2018

Per IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini